



COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 16 dicembre 2002, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo C.S. LIPARI

(avverso decisioni merito gara C.S. Lipari/Mamertina del 13.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 24 del 6.11.2002)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 – 0 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

2) “ C.S. LIPARI

(avverso decisioni merito gara Lipari/S. Agata del 27.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 25 del 14.11.2002)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 – 0 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

3) “ C.S. LIPARI

(avverso decisioni merito gara Patti/Lipari del 20.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 25 del 14.11.2002)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 – 3 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

4) “ S.S. REAL SCAFATI CALCIO A 5

(avverso decisioni merito gara Brillante Roma/Real Scafati del 19.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

PARZIALMENTE ACCOLTO, annulla la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante, confermando nel resto

- 5) Reclamo U.S. CITTA' DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE** **ORDINANZA** per acquisizione di nuovo documento
(avverso l'annullamento della lista di trasferimento dei calciatori Vicini Francesco, Di Rienzo Giorgio e Favaro Gianluigi dell'A.S. Avezzano Calcio a Cinque alla Società reclamante – Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002)
- 6) “ S. S. VILLA S. MARIA** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ex art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, per nuovo esame di merito
(avverso decisioni merito gara Real S. Salvo/Villa S. Maria del 6.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002)
- 7) “ A.S. TORRINO SPORTING CLUB CALCIO A 5** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Ostia/Torrino del 27.10.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 Com. Uff. n. 140 del 22.11.2002)
- 8) “ A.S. SPORTING R.C.B.** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Sambuca di Sicilia/Sporting del 13.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 26 del 21.11.2002)
- 9) “ C.S. MONTECCHIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività
(avverso decisioni merito gara Montecchio/Picchi S. Giacomo del 12.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 19 del 7.11.2002)

- 10)Reclamo S.S. CARPINONE CALCIO** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Carpinone/Monteroduni Roccadavandro del 22.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise Com. Uff. n. 35 del 31.10.2002)
- 11) “ U.S. ISOLA** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara La Sportiva Cariatese/Isola del 12.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002)
- 12) “ A.S. S. AGATA CALCIO A CINQUE** **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera, infliggendo alla società Daniele Cericola la punizione sportiva di perdita della gara a fianco per 0 - 2
(avverso decisioni merito gara Daniele Cericola/S. Agata Calcio a 5 del 19.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)
- 13) “ C.U.S. VITERBO** **RINVIATO**, su istanza di parte, alla riunione del 9 gennaio 2003
(avverso decisioni merito gara C.U.S. Viterbo/Aymavilles Gressan Pila del 21.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

Roma 16 dicembre 2002